



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, recante *“Regolamento concernente: ‘Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* e successive modificazioni, ed, in particolare, l’articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* ed, in particolare, l’articolo 1, comma 110, che prevede che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, alle procedure concorsuali possano accedere, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nonché l’articolo 1, comma 181, lettera c), che prevede l’adozione di un decreto legislativo preposto alla *“promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante *“Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante *“Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”* e successive modificazioni;
- VISTA** l’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – IGOP, trasmessa con nota prot. n. 12685 del 28 giugno 2016, ad avviare corsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno per complessivi 5.108 posti;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DATO ATTO che il decreto legislativo previsto dall'articolo 1; comma 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107 non è ancora stato adottato alla data del presente decreto;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto del decreto e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. L'ammissione alle prove di accesso ed ai relativi percorsi è riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) CUN: Consiglio universitario nazionale;
 - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - e) DM 270/2004: il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270;
 - f) DM 249/2010: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
 - g) DM Sostegno: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"*;
 - h) DM 47/2013: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47;
 - i) Coreco: il Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
 - j) ANVUR: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Articolo 2

(Offerta formativa)

1. I percorsi di cui al presente decreto sono istituiti ed attivati per l'anno accademico 2016/2017, dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto del Ministero.
2. L'offerta formativa per i percorsi di specializzazione è inserita dagli Atenei, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella relativa banca dati del Ministero (RAD e AVA/SUA-



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CDS), ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DM 270/2004, ed in conformità al DM 249/2010, nonché alle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il Coreco, integrato dagli Atenei che hanno presentato l'offerta formativa e dal dirigente preposto all'USR, valuta la congruenza dell'offerta formativa rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010 e dal presente decreto. Il parere positivo è inserito nella banca dati dell'offerta formativa ed è atto presupposto e necessario ai successivi adempimenti.
4. Sulla base delle delibere adottate dai Coreco, nella composizione di cui al comma 3, e tenendo conto del fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 249/2010, il Ministero con decreto autorizza i percorsi e ripartisce il contingente dei posti tra gli Atenei. La Direzione generale del personale scolastico comunica ai dirigenti preposti agli USR i rispettivi contingenti per posti di sostegno, ripartiti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.
5. L'attivazione dei percorsi di cui al comma 4 rappresenta un obbligo per gli Atenei nel caso di presenza di aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito delle prove di accesso.

Articolo 3

(Requisiti per la formulazione della proposta di offerta formativa)

1. Gli Atenei propongono l'offerta formativa ai sensi dell'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del DM Sostegno, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) le sedi proposte per lo svolgimento dei corsi di specializzazione devono essere accreditate per attività didattiche in presenza, ai sensi dell'articolo 3 del DM 47/2013;
 - b) il termine dei percorsi, incluso lo svolgimento dell'esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell'anno accademico 2016/2017;
 - c) deve essere consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza;
 - d) la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato;
 - f) la proposta deve specificare il numero massimo e minimo di aspiranti, per ciascun grado.

Articolo 4

(Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
2. I test preliminari e le prove scritte di accesso ai percorsi di specializzazione sono predisposti ed espletati da ciascuna Università, garantendo l'anonimato dei candidati.
3. I test preliminari sono calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto del Ministro.
4. Il calendario delle prove scritte o pratiche è pubblicato dalle commissioni entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare. Le prove orali hanno inizio non prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario è reso pubblico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.
6. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere, in nessun caso, integrata da altri candidati.
7. I candidati, che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso nei corsi di cui al presente decreto, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.
8. Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più procedure relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, sono riconosciuti, nell'ambito dei 10 punti attribuibili ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DM Sostegno, punti 3 nelle relative procedure.

Articolo 5 (Monitoraggio e verifica)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del DM Sostegno, l'ANVUR propone al Ministro specifici indicatori per la valutazione periodica dei percorsi formativi, da adottare con decreto, sentito il CUN.
2. I rappresentanti designati dagli USR ai sensi dell'articolo 9 del DM Sostegno, cui è demandata la verifica delle attività di tirocinio, redigono apposita relazione, da inoltrare ai dirigenti preposti ai rispettivi USR, al fine della valutazione delle offerte formative di cui all'articolo 2.
3. Agli iscritti ai percorsi possono esser distribuiti, in forma infotelematica, questionari anonimi, per le finalità di cui al presente articolo.

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante.